



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti - c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 3 giugno 2021.

Oggetto: **DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS” (nr. 73 del 25.05.2021) – sintesi dei principali aspetti di gestione del rapporto di lavoro.**

Publicato in GU n. 123 del 25 maggio 2021, il DL 73 (vigente dal 26.5.2021) recante misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19. In questa NL se ne offre una prima sintesi.

Art. 9 (comma 2) PROROGA SOSPENSIONE PIGNORAMENTI DISPOSTI DAGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE. Nell'ambito delle misure legate alle attività di riscossione, la sospensione dei pignoramenti disposti dai creditori agenti per la riscossione opera sino al 30.6.2021.

Art. 40 PROROGA DIVIETO LICENZIAMENTI PER RAGIONI OGGETTIVE SINO AL 31.12.2021 SOLO PER LE AZIENDE SOGGETTE ALLA CIG (INDUSTRIA) CHE DECIDANO DI UTILIZZARE AMMORTIZZATORI SOCIALI DAL 1° LUGLIO. NUOVA CAUSALE DI CIGS PER AZIENDE CON RIDUZIONE DEL FATTURATO MAGGIORE O UGUALE AL 50%.

Salve le consuete eccezioni (vedi infra), il divieto relativo ai licenziamenti collettivi (ad esclusione del recesso nell'ambito di cambio appalto con riassunzione del lavoratore da parte del nuovo appaltatore) e dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, viene prorogato al 31.12.2021 per i datori di lavoro destinatari del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria. Il DL 73 ha infatti stabilito che resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento per tutta la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31 dicembre 2021 e restano altresì sospese nel medesimo periodo le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Il Decreto Sostegni-bis prevede in sintesi che a partire dal 1° luglio 2021, le aziende del comparto industriale che non avranno più necessità di ricorrere alla CIGO o CIGS **non saranno più soggette al divieto di licenziamento.**

Resta, invece, la possibilità per le imprese di utilizzare la Cassa integrazione ordinaria e straordinaria, anche dal primo di luglio, senza dover pagare le addizionali (9/12/15% in base alla durata della CIG) fino al 31 dicembre 2021, purchè non procedano con licenziamenti.

Rimangono invariate le disposizioni per le aziende interessate dai trattamenti di integrazione salariale FIS Covid, Cassa in deroga Covid, assegni ordinari Eber Covid, Cisoa agricoltura Covid (quindi non quelle soggette a CIG ordinaria per l'industria), per le quali i divieti di licenziamenti permangono al 31 ottobre 2021.

Rimangono escluse dai divieti di cui sopra, le seguenti ipotesi:

- ✓ licenziamenti per cessazione definitiva dell'attività aziendale, con messa in liquidazione della società che non preveda, nemmeno parzialmente, la prosecuzione dell'attività aziendale anche mediante trasferimenti di azienda o di ramo della stessa (idem nei casi di fallimento senza prosecuzione dell'attività aziendale);

- ✓ risoluzione consensuale conseguente l'adesione volontaria del lavoratore (con accesso alla Naspi) ad un accordo collettivo aziendale che disciplini con la firma delle OO.SS. (anche una sola), incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Viene di fatto introdotta una nuova tipologia di ammortizzatore sociale **CIGS della durata di 26 settimane a partire dall'entrata in vigore del decreto e sino al 31.12.2021**, destinato alle aziende industriali rientranti nell'ambito della CIGO che abbiano avuto un calo di fatturato nel primo semestre 2021 pari o superiore del 50% rispetto al fatturato del primo semestre 2019.

Questa forma di CIG "S" è alternativa all'utilizzo della CIG Ordinaria e/o della CIGS strutturale, previste dal dlgs 148/2015 ed è finalizzata al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa dopo l'emergenza e mediante una riduzione delle prestazioni lavorative.

Tra le novità troviamo:

- la stipula di uno specifico contratto collettivo aziendale, sottoscritto con le OO.SS. maggiormente rappresentative;
- la riduzione dell'orario di lavoro – su base giornaliera, settimanale o mensile – non superiore all'80% dei lavoratori coinvolti nella CIGS (per ciascun lavoratore la riduzione non può superare il 90% nell'arco complessivo della durata dell'intervento);
- l'integrazione salariale spettante è definita in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore perse (senza massimale);
- non è dovuto alcun contributo addizionale all'Inps.

In questa sede si segnala che, a fronte dell'introduzione dei due ammortizzatori sociali "non covid" di cui sopra, dal 1° luglio, le aziende del settore industriale che dovessero attivarli come alternativa al licenziamento, sembrerebbero inibite dalle proroghe / rinnovi dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione.

Per la concreta attuazione della norma sarà necessario attendere le indicazioni operative dell'Istituto.

ART. 41 AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER CONTRATTI DI "RIOCCUPAZIONE".

Viene introdotta una nuova forma contrattuale con causale che potremmo definire mista (lavoro e formazione) e collegata ad una agevolazione contributiva. L'agevolazione è destinata alla rioccupazione di soggetti evidentemente non occupati (per il mantenimento dello status di disoccupato si rinvia alla circolare n. 1/2019 dell'ANPAL) che siano assunti nel periodo 1.7.2021 – 31.10.2021.

Come il contratto di inserimento di antica memoria, è previsto un **progetto individuale di formazione di sei mesi** finalizzato a garantire l'adeguamento al nuovo contesto lavorativo delle competenze del lavoratore. Al termine dei 6 mesi, che vengono agevolati con lo sgravio dei contributi Inps per max 500 € mese, le parti possono recedere dal contratto dando il preavviso contrattuale o perseguire a tempo indeterminato.

Permangono i consueti requisiti datoriali (regolarità contributiva, rispetto delle norme contrattuali, non devono essere stati fatti licenziamenti "economici" nei sei mesi precedenti e successivi all'assunzione agevolata).

Se il contratto non viene confermato dopo i sei mesi, il beneficio contributivo dovrà essere restituito.

Il beneficio è cumulabile con altri sgravi previsti dalle normative nazionali e l'efficacia delle misure introdotte è subordinata all'autorizzazione della Comunità Europea. Si attendono comunque chiarimenti dall'INPS sugli aspetti applicativi.

ALTRE MISURE IN "PILLOLE". Di seguito e in modo sintetico si riportano ulteriori contenuti del DL 73 che costituiscono misure di interesse per il mondo del lavoro.

- **Art. 36 - Rifinanziamento del Reddito di Emergenza** per quattro ulteriori mensilità da giugno a settembre. Riconoscimento automatico delle 4 quote di REM per chi ha cessato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 Naspi e DisColl e non ha né un lavoro subordinato o un contratto di collaborazione né una pensione diretta o indiretta.
- **ART. 38 Sospensione della riduzione del trattamento di disoccupazione Naspi** (decorrente dal 4° mese per una percentuale pari al 3% al mese) sino al 31.12.2021 e con decorrenza ai nuovi trattamenti o a quelli in essere al 25.5.2021.

- ART. 39 Modifiche al contratto di espansione. Il contratto di espansione, introdotto dal D.Lgs 148/2015, rappresentava l'evoluzione dei "vecchi" contratti di solidarietà espansivi. In sostanza, in determinati ambiti e con specifiche procedure, è possibile prevedere piani di inserimento di personale con nuove professionalità, razionalizzando - mediante riduzione delle prestazioni - l'utilizzo del personale esistente con finalità di riqualificazione e mediante l'accesso alla cigs. Tale contratto è accessibile in via ordinaria solo alle aziende con organico superiore a 1.000 unità. La novità consiste nel fatto che, esclusivamente per l'anno 2021, tale limite dimensionale è fissato con il decreto sostegni-bis a 100 unità.
- ART. 43 Decontribuzione settori Turismo, stabilimenti termali e commercio . Viene introdotta una ulteriore agevolazione settoriale, selettiva e con portata temporale limitata. Rientrano nel beneficio le aziende dei settori turismo, stabilimenti termali e commercio (sarà necessario attendere le indicazioni Inps che precisino meglio a quali ambiti specifici vadano ricondotti tali settori; ad esempio, la citazione del settore commercio lascia immaginare che rientrino le aziende che svolgano attività di commercio in senso stretto e non in generale le aziende del terziario ramo 7 Inps); Tali aziende hanno diritto di accesso ad un beneficio contributivo (sgravio Inps, no Inail) da fruire entro il 31.12.2021; L'entità dell'agevolazione è pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (pertanto un'azienda che non avesse fatto ammortizzatori in tali mesi, pur rientrando nei settori indicati, non avrebbe accesso alla misura in esame); Le aziende che hanno accesso alle misure qui analizzate, sino al 31.12.2021 non potranno effettuare licenziamenti collettivi o individuali per ragioni oggettive (se non per le deroghe esistenti nella generale disciplina emergenziale e vigente in materia di divieto di licenziamenti). Effettuare licenziamenti entro il 31.12, pertanto in violazione al divieto predetto, comporta la restituzione dell'agevolazione fruita e l'impossibilità di accedere agli ammortizzatori sociali emergenziali vigenti; Il beneficio è cumulabile - fino a capienza della contribuzione previdenziale - con altri sgravi previsti dalle normative nazionali e l'efficacia delle misure introdotte è subordinata all'autorizzazione della Comunità Europea.
- ART. 45 Proroga CIGS per cessazione e incremento fondo sociale per occupazione e formazione. La cassa straordinaria per cessazione di attività aziendale, ancora vigente solo a fronte delle deroghe - aventi validità sino al 2021 - introdotte dall'art. 44 dl 109/2018 (c.d. *decreto Genova*), è stata ulteriormente estesa prevedendo sino al 31.12.2021 una proroga di sei mesi ai trattamenti già concessi e in situazioni aziendali di particolare rilevanza strategica.
- ART. 47 Differimento dei termini dei versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali artigiani e commercianti. Il versamento dei contributi previdenziali degli artigiani e dei commercianti in scadenza al 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021 senza aggravio di sanzioni e interessi.
- ART. 70 Esonero contributivo a favore delle filiere agricole. Viene ulteriormente esteso al mese di febbraio 2021 l'esonero dei contributi Inps per i datori di lavoro agricoli, con esclusione dei premi Inail. La misura è subordinata all'autorizzazione della UE.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp